

ORIGINAL

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

**PER:** La sig.ra **VIGILIA MARINA** (VGLMRN82D58C129A) nata a Castellammare di Stabia il 18.04.1982 e residente in Pompei alla via Ripuaria n. 7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gennaro Malafronte (MLFGNR79B28E131J), Aniello Cirillo (CRLNLL65B03L259T – pec [aniello.cirillo@ordineavvocatita.it](mailto:aniello.cirillo@ordineavvocatita.it)) e Vincenzo Capuano (CPNVCN81E25C129S – [vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it](mailto:vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it)), per procura prodotta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via Agostino De Pretis, 19, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo Capuano che dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 081/8795784 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: [gennaro.malafronte@forotorre.it](mailto:gennaro.malafronte@forotorre.it).

*-ricorrente-*

**CONTRO:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale della Provincia di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

dello

Stato

- *resistenti-*

**OGGETTO:** Ricorso ex art. 414 c.p.c. per l'inserimento nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide nella Provincia di Grosseto, cioè nella graduatorie riservate ai docenti abilitati ed utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti

*Avv. Gennaro Malafronte*  
*Avv. Vincenzo Capuano*  
*Avv. Aniello Cirillo*  
*Via Santa Caterina, 15*  
*80054- Gragnano (Na)*  
*Telefax 081.879.57.84*  
*Cell. 333.13.71.963*  
*Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it*

annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 relativamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria.

Autorizzazione immediata alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ambito provinciale di Grosseto valide per gli aa.ss. 2014/2017, **previa riattivazione** a tal fine delle funzioni della piattaforma telematica "istanza on-line";

**Previo disapplicazione e/o annullamento** del Decreto Ministeriale 8 aprile 2014, n. 235, avente ad oggetto le modalità di iscrizione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, nella parte in cui non ha consentito l'iscrizione nelle suddette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Immissione in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria. Risarcimento del danno in forma specifica.

#### **ESPONE IN FATTO**

1. La ricorrente, insegnante precaria, aspira ad essere inclusa, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e nella Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Grosseto (Provincia in cui ha chiesto l'inserimento) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

2. La ricorrente ha conseguito il diploma magistrale nel corso dell'a.s. 2000/2001 (**doc. 2**) ed è dunque in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

- 6. In data 9 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 (**doc. 5**) con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo dei docenti abilitati e abilitandi a vario titolo.

3. Il citato D.M. n. 235/2014, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a

Strumento On Line REDATTORE Gennaro Malafronte - Avv. Aniello Cirillo - Avv. Vincenzo Capuano - Via Santa Caterina, 15 - 80054 Gragnano (Na) - Tel. 081.879.57.84 - Fax 081.879.57.84 - Cell. 333.13.71.963 - Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

quella di III fascia ed predisposto una piattaforma interattiva consentendo solo a coloro che fossero già inseriti nelle graduatorie di procedere con la richiesta di inserimento.

4. Come evidenziato il D.M. 235/2014 non consentiva a coloro che non fossero già inseriti in graduatoria di procedere attraverso la piattaforma "istanze on-line".

5. La ricorrente, in possesso del titolo di studio abilitante costituito dal diploma magistrale, ha chiesto dall'a.s. 2014/2015 di essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dalle quali l'amministrazione attinge i docenti per gli incarichi annuali e per il conferimento di contratti di lavoro a tempo indeterminato (per il 50% dei posti annualmente autorizzati).

6. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 (doc. 7) ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

7. Sotto il profilo giuridico la docente essendo in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e precisamente nell'a.s. 1996/1997 chiede il G.L. voglia disapplicare il D.M. 235/14 e consentire alla stessa di presentare valida domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e/o ulteriore fascia aggiuntiva delle medesime graduatorie.

8. Sotto il profilo del danno si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione della ricorrente nelle anzidette graduatorie le precluderebbe, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inserita nei ruoli dell'amministrazione scolastica provinciale di Grosseto e di assumere servizio quale docente a tempo indeterminato, poiché esclusa dalla terza fascia delle graduatorie utilizzate dal MIUR per l'assunzione dei docenti (Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2015, Trib. Pordenone e Decreto Trib. Ravenna Giudice Rivero, ord. Trib. Pordenone) ( doc. 8 e 9).

9. Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 399 stabilisce che "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

10. Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

11. Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014 (**doc. 10**), regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti).

12. I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

13. In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato *"Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto"*, al comma 1, stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi..."*.

Elm. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

14. Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

*I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*

*III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".*

Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola materna e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dalla odierna ricorrente.

\*\*\*\*\*

#### DIRITTO

Copiosa giurisprudenza anche recentissima ha statuito che il non consentire a coloro che hanno pieno diritto di inserirsi nelle citate graduatorie determina perdite di chance di lavoro costituzionalmente garantite e protette (Cfr. ordinanza del Tribunale del lavoro di Cremona, emessa il giorno 11 giugno 2015 sul ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. segnato con il n. r.g. 375/2015 in fattispecie identica a quella per cui è causa, nella quale il Giudice ha ordinato al MIUR "...di consentire al ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on-line" ovvero ammettendo la presentazione della

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

domanda in forma cartacea; di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo”).

La recentissima pronuncia del Tribunale di Ravenna Rg. 862/15 (doc. 9) ha statuito che: “Le decisioni in materia muovono da una asserita decadenza delle ricorrenti dalla presentazione di una domanda senza però indicare dove fosse previsto un siffatto termine stabilito a pena di decadenza.... La norma in questione non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere sia da una attenta interpretazione letterale: “ Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione....dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di decadenza ... sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/2009 e, quindi la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata esclusivamente a quel piano di assunzioni straordinario e a quel triennio”. Va condiviso quanto asserito dal Tribunale di Gela laddove ha ritenuto che tale interpretazione sia anche quella costituzionalmente più orientata tenendo in considerazione il fatto che il ministero non consentiva la presentazione della domanda amministrativa via web (unica modalità consentita dai d.m. che si sono susseguiti nel tempo) e tenendo in considerazione il fatto che, lo stesso ministero, non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione.”

Il Giudice ha rilevato come nel caso trattasi di lesione ad un bene giuridico che compromettono ingiustamente il diritto all'ingresso alle graduatorie ad esaurimento della ricorrente comportando la perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale.

Sul punto la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Latina, sez. lavoro, Ord. 22 maggio 2012) ha ritenuto che la mancata inclusione nelle graduatorie, oggetto di causa, riduce drasticamente la possibilità di ricevere incarichi, e che la conseguente perdita di chance di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale.

Ancora il Tribunale di Ravenna – sez. Lavoro (Rg. 862/15) afferma che la sentenza del Consiglio di Stato ritenuta da numerosi Tribunali di natura demolitoria non è assolutamente condivisibile, afferma il Tribunale che appare evidente il danno grave e irreparabile che si possa configurare nell'ipotesi in cui in mancanza della tutela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia concretamente di sfumare per

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

sempre, venendo privati di ogni chance di accesso ai posti di cui all'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento. Tanto è sufficiente per l'accesso alla tutela cautelare non assumendo rilievo alcuno il fatto che i ricorrenti si sarebbero dovuti attivare prima ed indipendentemente dal loro diritto a partecipare al piano straordinario di assunzioni in corso ex legge 13.07-2015 n. 107 o comunque alle assunzioni anche a termine che il Miur disporrà in futuro, ad iniziare dall'anno scolastico 2015-2016."

**Inoltre le ordinanze nn. 4313 e 4312 del Consiglio di Stato del 23.09.2015 del 30.09.2015 (doc. 6) ribadiscono il valore abilitante del diploma magistrale e : " Rilevato che, conformemente a quanto ritenuto da questo Consiglio di Stato in analoghe controversie, l'istanza cautelare merita accoglimento limitatamente all'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 605...;**

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione"*

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente e la possibile perdita di chances di lavoro giustificano ora la richiesta tutela giudiziaria.

Proprio sul presupposto del possesso del titolo di studio abilitante (costituito dal diploma magistrale, rispetto al cui valore abilitativo non vi sono più dubbi<sup>1</sup>) la ricorrente ha quindi richiesto l'inserimento nelle indicate graduatorie.

Difatti, per opinione consolidata circa l'accoglimento della tutela cautelare nel processo del lavoro il **Tribunale di Velletri, sez. lavoro, ord. 17 dicembre 2009**, ha condivisibilmente affermato che *"...devono ritenersi suscettibili di tutela ex art. 700 c.p.c.. non solo i beni personalissimi della vita e della salute, ma anche tutti quelli che costituiscono l'oggetto dei beni personalissimi dell'uomo come singolo; nell'ambito del processo del lavoro, rientra senz'altro, la tutela della esecuzione della prestazione lavorativa, che non assicura soltanto l'adempimento di una obbligazione, ma anche l'esercizio di un diritto che assicura al prestatore d'opera professionale la possibilità di realizzare ed arricchire la propria personalità; così pure il diritto alla retribuzione qualora sia necessario a condurre una esistenza libera e dignitosa nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost".*

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio di Stato, n. 1973/2015 ed altre.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963

Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Appare evidente come l'esclusione della ricorrente dalla possibilità di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente esclusione, da un lato dalla programmata assunzione in ruolo prevista dal Governo per tutti i docenti precari in possesso di abilitazione, e dall'altro dalla possibilità di ottenere anche solo un incarico di supplenza annuale per effetto del mancato inserimento nelle graduatorie, determinano la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost., poiché tale esclusione non consente alla ricorrente di realizzarsi quale docente, sebbene in possesso del titolo di studio che la abilita all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Di contro, come affermato di recente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 "l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce per la ricorrente residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile".

Si deduce altresì che l'eventuale accoglimento di altri ricorsi pendenti nell'ambito provinciale di Grosseto non determinerebbe alcun aggravamento delle procedure *de quibus* poiché, se da un lato l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., d'altro lato **"..il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo..."**, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 20 dicembre 1999, rispetto **"..al rischio per l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"**.

Risulta documentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 (**doc. 7**), ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. In particolare, nella motivazione della citata sentenza, che ha accolto l'appello proposto da un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e che lamentavano il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, si legge: *"ora non sembra altresì esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali*

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

*appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal d.m. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sono illegittimi e vanni annullati (...). In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti ora ad esaurimento".*

**Si specifica che:**

- la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;

- il MIUR avrebbe infatti dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 (**doc. 4**) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;

- in ogni caso, la ricorrente non ha mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

**LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01.04.2014**

Alla ricorrente è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002.

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'articolo 1 stabilisce che: *"1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

*a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa".*

Al successivo art. 7 è stabilito che: *"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. 2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi."*

All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *"la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]* a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web [...].".

L'art. 10, comma 2, lettera b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: *"[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."*

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito



**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

“Istanze *on line*”, precludendo, pertanto, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Come rilevato in fatto, a tale determinazione negativa si è pervenuti a causa del protratto comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che, in contrasto con la normativa vigente, non ha mai ritenuto che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca valido titolo abilitativo all'insegnamento. Ne è derivato che alla ricorrente è stato di fatto impedito di inserirsi nel terzo scaglione delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) e della tabella allegata, ove si prevede espressamente quale requisito di ammissione «...il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...».

In altri termini, la ricorrente sin dal conseguimento del titolo di studio aveva diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e poi ad esaurimento) per accedere stabilmente in ruolo tramite il meccanismo del c.d. doppio canale, e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità.

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai acclarata, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza nazionale<sup>2</sup> che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.

Giova precisare che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell'entrata in vigore della legge, della abilitazione.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, peraltro, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abilita all'insegnamento.

<sup>2</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Ord. n. 4834 del 21 ottobre 2014; Consiglio di Stato, Parere 4929 del 5 giugno 2013.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Sul punto, è inequivoco il tenore letterale dell'art. 197, co. 1 del D.Lgs. n. 297/94 cit. laddove statuisce che «[...] Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare e dell'infanzia [...]».

Con la disposizione in parola, infatti, si è inteso preservare i diritti acquisiti dei diplomandi che erano ancora in regola con il proprio corso di studi allorquando si diede attuazione alla riforma dettata dalla L. n. 341/1990 cit.

In tal senso, il Legislatore aveva previsto che il diploma regolarmente conseguito avrebbe conservato "in via permanente" il valore di titolo abilitativo all'insegnamento nelle scuole elementari.

A conferma di tanto, si deve evidenziare che, di contro, per i soggetti che non avessero terminato entro la scadenza naturale il proprio percorso di studi, non avrebbero trovato applicazione gli effetti della norma transitoria: in tal senso, non lascia adito a dubbi la disposizione dettata dall'art. 2, co. 2 del D.I. 10.3.1997 laddove prevede che «Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico».

Ad ogni modo, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è attestato da numerose circolari ministeriali (cfr. Circolare Ministeriale 15 luglio 1997 n. 341; Circolare Ministeriale 2 novembre 1998 n. 439), nonché – in termini assolutamente chiari – dall'art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, a mente del quale «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».

Secondo il regime precedente la riforma, pertanto, il superamento del concorso pubblico a cattedre nella scuola elementare comportava l'immissione in ruolo, posto che l'abilitazione derivava *ex lege* dal conseguimento del titolo di studio, a differenza di quanto previsto per gli altri ordini di scuola, in relazione ai quali il superamento del concorso aveva un effetto abilitante ai sensi del successivo art. 400, co. 12.

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

Con D.M. 25 marzo 2013 n. 81 (art. 4, co. 1, lett. i ed l) sono state introdotte alcune modifiche al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (recante definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), ove si prevede chiaramente che il titolo in questione conserva il proprio valore legale. Inoltre si precisa che tale titolo è valido ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. g), della Legge 10 marzo 2000, n. 62, a mente del quale possono essere destinatari di incarichi di docenza nelle scuole paritarie soltanto insegnanti muniti di apposita abilitazione.

Ma vi è di più. Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE, infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002 quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014, a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto abilitativo (*«After analysis of the Italian legislation, the Commission came to the conclusion that holders of the diploma di "Maturità Magistrale" were fully qualified to teach in Italy and that the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools»*). Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Come già detto, con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di talché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, *«nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia»*.

In tal senso, alla luce una di chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che *«prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012»*.

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che *«L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha*



**Pec: [gennaro.malafronte@forotorre.it](mailto:gennaro.malafronte@forotorre.it)**

valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che *«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»*, così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<sup>3</sup>.

Ne discende che la ricorrente, quale titolare di abilitazione, può ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inserita nelle predette graduatorie ad esaurimento.

<sup>3</sup> Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI) dove è inserita la ricorrente, di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GAE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. *doppio canale*, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti<sup>4</sup> ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca "specialità e completezza" il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a

<sup>4</sup> Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. *doppio canale*, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. *doppio canale* ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito alla ricorrente di usufruire del meccanismo del cd. *doppio canale* ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dai ricorrenti – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di ratio normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Si è venuta così a determinare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno della ricorrente, la quale sinora non ha potuto ottenere altro che brevi contratti di supplenza temporanei, siccome illegittimamente inserita soltanto nella II fascia delle graduatorie di istituto (ossia tra i docenti non abilitati).

#### **LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE.**

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui*

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

*non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.".*

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012 (**doc. 12**).

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16 .04.2015**

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "Modalità di presentazione delle domande", si prevede che: "[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]":

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));

b) inserimento della domanda via web."

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

La piattaforma web del MIUR denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]".

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica anche a mezzo fax o via PEC del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ed assunte in tale sede, se ritenuto, sommarie informazioni ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, rassegni le seguenti,

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui preclude alla ricorrente, munita del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, il diritto all'inserimento nella terza fascia delle GAE della provincia di Grosseto:

**Pec:** [gennaro.malafronte@forotorre.it](mailto:gennaro.malafronte@forotorre.it)

**1. accertare e dichiarare** che il diploma magistrale conseguito dalla ricorrente Vigilia Marina costituisce titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) dell'ambito provinciale di Grosseto, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

**2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente** ad essere inserita, fin dall'inizio dell'a.s. 2012/2013 o da altra data ritenuta di giustizia, nelle GAE e/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

**3. in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente** ad essere inserita, fin dall'inizio dal 1 settembre 2014 (a.s. 2014/2015) nelle GAE c/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Per l'effetto ordinare al MIUR di provvedere all'immediato inserimento della ricorrente nelle indicate GAE sin dall'a.s. 2013/2014, ovvero dal 1 settembre 2014, o da altra data ritenuta di giustizia;

**ordinare** al MIUR di consentire alla ricorrente la partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, e dunque **assumere** in ruolo la ricorrente negli organici dell'ambito provinciale di Grosseto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia previo corretto inserimento nella posizione in graduatoria all'esito della valutazione dei propri titoli ed assegnazione del corretto punteggio conseguito nella propria carriera di docente.

Accertare se la ricorrente avesse avuto diritto all'inserimento in GAE sin dall'a.s. 2013/2014 o da altra data di giustizia, ovvero se avesse avuto diritto all'inserimento in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria o dell'infanzia sin dall'a.s. 2013/2014 o da altra data di giustizia.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatarii.

**Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:**

**Pec: [gennaro.malafronte@forotorre.it](mailto:gennaro.malafronte@forotorre.it)**

- ^ ^ ^ ^ ^

(EX ART. 151 C.P.C.)

al presente ricorso,

## ESPONGONO

Grosseto per le classi concorsuali (AAAA) ed (EEEE);

(AAAA) ed (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017;

## RILEVATO CHE

Avv. Gennaro Malafronte  
Avv. Vincenzo Capuano  
Avv. Aniello Cirillo  
Via Santa Caterina, 15  
80054- Gragnano (Na)  
Telefax 081.879.57.84  
Cell. 333.13.71.963  
Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- **sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che** *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- considerato che anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione riconoscendo esplicitamente che *"..l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché le peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati

#### **PROMUOVONO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità sulla base delle suesposte circostanze – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

**Avv. Gennaro Malafronte**  
**Avv. Vincenzo Capuano**  
**Avv. Aniello Cirillo**  
**Via Santa Caterina, 15**  
**80054- Gragnano (Na)**  
**Telefax 081.879.57.84**  
**Cell. 333.13.71.963**  
**Pec: gennaro.malafronte@forotorre.it**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Grosseto, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017 – **attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:**

- a) autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente** e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;**
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Grosseto per le classi di concorso (AAAA) ed (EEEE);**
- e) testo del ricorso e pedissequa ordinanza ovvero decreto di fissazione dell'udienza.**

^ ^ ^ ^ ^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia in materia di pubblico impiego è indeterminabile, e che sconta un contributo unificato pari ad € 259,00.

*Gragnano, 01 Ottobre 2015*

*Avv. Gennaro Malafronte*

*Avv. Vincenzo Capuano*

*Avv. Aniello Cirillo*

R. G. 894/2015



**IL TRIBUNALE DI GROSSETO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede, visto l'art.  
415 c.p.c.

**FISSA**

l'udienza per il giorno 05/04/2016, 10:00, avvertendo le  
parti che dovranno comparire personalmente alla predetta  
udienza.

Grosseto, 18/11/2015

**IL GIUDICE**

*(sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente)*



L'Av. Genaro Malefont, quale procuratore di Vigilio Marime,  
dichiarare sotto le proprie responsabilità civili e penali che le  
presente copie e congrue da quelle estratte dal febricolo  
del me tico

Av. J. M. M. M.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Gennaro Malafronte, nella qualità, ai sensi della L.53/94,  
ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Torre Annunziata rilasciata con delibera n. 801/13 del 09.09.2013, ho spedito  
e notificato il suesteso ricorso e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di  
Grosseto-sez. Lavoro- relativo al procedimento iscritto al n. 894/15, in copia  
estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico rg. 894/15,  
dall'ufficio postale di Gragnano con plico chiuso, a:

Rep.n. 26- Avv. Gennaro Malafronte



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA**

**RICERCA**, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma al Viale Trastevere

76/A e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato in

Firenze -50129- Via degli Arazzieri n. 4,

